

Allegato "B" al repertorio 33316/15307

STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, FINALITÀ, OGGETTO, DURATA

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E NORMATIVA APPLICABILE

Esiste, ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 s.m.i. (di seguito anche "Codice del Terzo Settore" o "CTS" o "Codice") - a seguito di modifica della FONDAZIONE DIFESA FANCIULLI - O.N.L.U.S., già Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza "Comitato di Difesa dei Fanciulli" fondata nel 1906 ed eretta in Ente Morale con Regio Decreto del 1 maggio 1925, munita, da ultimo, di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato giusta D.G.R. della Regione Piemonte con iscrizione al n. 692 del 26 aprile 2006 - la Fondazione denominata "FONDAZIONE DIFESA FANCIULLI- ENTE DEL TERZO SETTORE" o, in forma abbreviata, "FONDAZIONE DIFESA FANCIULLI ETS" (d'ora innanzi, la "Fondazione").

Ove il contesto lo richieda, la denominazione può anche essere utilizzata traducendola in lingue diverse dalla lingua italiana.

L'utilizzo dell'indicazione ente del terzo settore e dell'acronimo ETS è subordinato all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

La Fondazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice Civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "normativa applicabile").

La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ARTICOLO 2 - SEDE

La Fondazione ha sede in Torino, Strada Valpiana 31.

Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, o unità locali, comunque denominate.

ARTICOLO 3 - SCOPO - ATTIVITA'

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice.

La Fondazione, che nasce per la finalità di fornire e gestire direttamente o indirettamente strutture e servizi a sostegno morale e materiale dei minori, delle loro famiglie e di ogni persona che necessiti assistenza, anche collaborando con soggetti pubblici e privati nei settori di propria competenza, ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive

modificazioni (art. 5, lettera a, del Codice);

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (art. 5, lettera c, del Codice);

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, lettera d, del Codice);

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 (art. 5, lettera i, del Codice);

- formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5, lettera l, del Codice);

- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (art. 5, lettera q, del Codice);

- accoglienza umanitaria, inclusione ed integrazione sociale dei migranti, singoli e famiglie (art. 5, lettera r, del Codice);

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 (art. 5, lettera u, del Codice);

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata (art. 5, lettera v, del Codice);

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 5, lettera w, del Codice).

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell' intento di agire a favore di tutta la collettività, la Fondazione intende svolgere ed effettuare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- servizi residenziali e semiresidenziali (case famiglia, strutture residenziali per minori, centri diurni);

- accoglienza di soggetti fragili (minori, donne vittime di violenza, richiedenti asilo, ex detenuti);

- sostegno a minori e famiglie multiproblematiche;

- attività finalizzate a far fronte alle emergenze abitative;

- interventi per l'inclusione sociale (borse lavoro, tirocini formativi);
- segretariato sociale;
- mediazione familiare e supporto genitoriale;
- servizi di accompagnamento, orientamento sociale, guida educativa;
- contributi economici e sostegni al reddito in situazioni di disagio.

ARTICOLO 4 - ATTIVITA' DIVERSE

In via secondaria e strumentale, la Fondazione può, per perseguire il suo scopo ideale, svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, CTS.

ARTICOLO 5 - VOLONTARI E LAVORATORI DIPENDENTI

La Fondazione può avvalersi, ai sensi della normativa applicabile e nei limiti previsti dagli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 117/2017, di lavoratori dipendenti e di volontari.

ARTICOLO 6 - DURATA

La Fondazione ha durata indeterminata.

TITOLO II - PATRIMONIO ED ENTRATE

ARTICOLO 7 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

-- una parte indisponibile, composta dai beni immobili, siti nei Comuni di Torino e Ceresole d'Alba, così riportati:

* Ufficio del Territorio di Torino - Comune di Torino:

Catasto dei Fabbricati

Torino, Strada Valpiana 31: Foglio 1273 particella 166 subalterno 4

Torino, via Vagnone 7: Foglio 1178 Particella 414 subalterno 4 e Particella 415, graffiati;

Catasto dei Terreni

Foglio 1273 particella 91 prato

Foglio 1273 particella 70 bosco ceduo

* Ufficio del Territorio di Cuneo - Comune di Ceresole d'Alba

Catasto dei Fabbricati

Ceresole d'Alba, Cascina Belvedere snc: Foglio 36 particella 124 subalterni 4, 7 e 8

Catasto dei Terreni

Ceresole d'Alba, Foglio 36 particella 22, 23, 108, 109, 110, 120 121, 122, 126, 127, 128, 129, 130, 217

-- una parte disponibile costituita da:

beni immobili siti nel Comune di Torino così riportati:

* Ufficio del Territorio di Torino - Comune di Torino:

Catasto dei Fabbricati

Torino, via Chanoux Pietro Abate 19: Foglio 1230 numero 97 subalterni 13 e 14;

Torino, via Val Lagarina 4: Foglio 1230 numero 97 sub. 20;

* ogni altro conferimento, lascito, elargizione o donazione di beni mobili o immobili, materiali o immateriali, denaro o altri beni fungibili, pervenuto senza vincolo di destinazione a fondo di dotazione o comunque a patrimonio indisponibile;

* eventuali avanzi di gestione non espressamente accantonati a

fondo di dotazione o comunque a patrimonio indisponibile.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 8 - ENTRATE

La Fondazione finanzia la sua attività, nel rispetto della normativa applicabile, mediante:

- gli apporti diversi da quelli specificatamente destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;
- le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) non specificatamente destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;
- i redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;
- gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività della Fondazione;
- le somme derivanti dalla eventuale alienazione di beni patrimoniali disponibili che non vengano espressamente destinate a patrimonio;
- i fondi raccolti tramite apposite iniziative e manifestazioni volte a diffondere i fini e le attività della Fondazione;
- gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

ARTICOLO 9 - RACCOLTA FONDI

La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.

ARTICOLO 10 - IRRIPETIBILITÀ DI APPORTI E VERSAMENTI

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato a favore della Fondazione, non è ripetibile in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di morte o di estinzione del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento a favore della Fondazione.

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dal Partecipante o da qualsiasi soggetto terzo a favore della Fondazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione diverso dai diritti di partecipazione alla Fondazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione alla Fondazione che sia considerabile come di titolarità del Partecipante o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi,

né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

ARTICOLO 11 - SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO

Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione.

Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio della Fondazione al finanziamento dell'attività corrente della Fondazione.

ARTICOLO 12 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 s.m.i., è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

ARTICOLO 13- PATRIMONI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE

Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare.

In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis e sgg. c.c.

TITOLO III SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

ARTICOLO 14- ORGANI

Sono organi della Fondazione (d'ora innanzi, gli "Organi") :

- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo (d'Ora innanzi il "Presidente") e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Vice Presidente");
- il Segretario del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi il "Segretario");
- il Tesoriere, ove nominato
- l'Organo di Controllo.

La Fondazione, nel pieno rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantisce la presenza di entrambi i sessi, nella composizione degli organi della Fondazione.

SEZIONE I - SOCI-ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 15 - SOCI - ASSEMBLEA DEI SOCI

Rivestono la qualifica di "socio" coloro che già la possedevano nell'I.P.A.B. "Comitato di Difesa dei Fanciulli" e che l'hanno mantenuta al momento del riconoscimento della personalità giuridica privata, nonché i soggetti ammessi successivamente con tale qualifica.

Nuovi soci possono essere accettati dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo tra coloro che si siano distinti ed abbiano ben

meritato nel campo delle attività statutarie con contributo di opere o di pensiero.

I soci sono iscritti nell'apposito Libro dei soci.

Si viene meno alla condizione di socio a seguito di apposita deliberazione del Consiglio Direttivo:

- quando non si interviene, senza giustificato motivo a tre sedute consecutive dell'Assemblea;
- per dimissioni volontarie;
- per esclusione conseguente a comportamenti in contrasto con gli obiettivi della Fondazione.

L'assemblea, convocata almeno una volta l'anno dal Consiglio Direttivo, delibera sull'accettazione e sull'esclusione dei soci e sulla nomina dei membri del Consiglio Direttivo di propria competenza.

L'assemblea viene altresì convocata ogniqualevolta è ritenuto opportuno dal Presidente della Fondazione oppure è richiesto da almeno un decimo dei soci.

L'avviso di convocazione delle assemblee, in forma scritta, è trasmesso, con qualsiasi mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco delle materie da trattare. Con lo stesso avviso sarà fissata la seconda convocazione.

Per la validità dell'adunanza è richiesta in prima convocazione la presenza della metà più uno dei soci; in seconda convocazione l'adunanza è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Sia nell'uno che nell'altro caso le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Ogni socio può farsi rappresentare nell'assemblea mediante delega scritta; ogni partecipante non può assumere più di tre deleghe. La delega vale per una sola adunanza.

L'assemblea nomina il proprio Presidente di volta in volta tra i soci presenti.

Le deliberazioni dell'assemblea devono essere riportate a verbale e sottoscritte dal suddetto Presidente e dal Segretario.

SEZIONE II - CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 16 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

16.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto a delineare gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione, in ossequio allo Statuto e alla normativa applicabile, nonché a effettuare l'amministrazione della Fondazione sia essa ordinaria sia essa straordinaria.

Al Consiglio Direttivo compete di:

- nominare, scegliendoli tra i Consiglieri, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed, eventualmente, il Tesoriere e disporne la revoca;
- nominare l'Organo di Controllo e disporre la revoca dei suoi membri;
- nominare, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e disporne la revoca;
- deliberare sulla responsabilità dei membri degli Organi della

Fondazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- gestire la Fondazione in ogni suo aspetto;
- compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto della Fondazione;
- approvare il bilancio d'esercizio e il bilancio preventivo;
- contrarre per la fornitura o la cessione di qualsiasi bene o servizio;
- assumere e licenziare personale dipendente ed autonomo, stabilendone il trattamento ed ogni altra condizione contrattuale;
- deliberare l'accettazione di eredità, legati, donazioni, contributi, elargizioni in genere;
- approvare ogni regolamento la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività della Fondazione;
- deliberare sulle modifiche allo Statuto, con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei componenti;
- deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione;
- svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla normativa applicabile come di competenza dell'organo amministrativo della Fondazione.

Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Previa delibera del Consiglio, il Presidente e/o i Consiglieri potranno avere deleghe per il compimento di determinati atti o categorie di atti, con potere di firma da esercitarsi anche disgiuntamente l'uno dall'altro.

Con deliberazione del Consiglio Direttivo possono essere designati soggetti o costituiti Comitati con specifiche competenze tecniche o scientifiche, individuati tra persone particolarmente esperte nelle materie e sui problemi connessi agli scopi della Fondazione di cui ai precedenti articoli 3 e 4, con il compito di esprimere il proprio parere e fornire la propria assistenza tecnica sulle questioni agli stessi sottoposti stabilendone i limiti e le eventuali modalità di rendicontazione al Consiglio stesso.

Uno di essi è, se nominato, il "Responsabile dei servizi educativi" il quale partecipa, su invito, alle riunioni del Consiglio Direttivo e può essere chiamato a relazionare/rendicontare sia l'attività da svolgere sia quella svolta.

ARTICOLO 17 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Segretario e il Tesoriere, ove nominato, salvo quanto previsto negli articoli 24 e 25.

17.2.I Consiglieri sono nominati come segue:

- numero 3 nominati dall'Assemblea dei Soci, di cui uno su designazione dei Gruppi di Volontariato Vincenziano Nuova Aurora di Torino, ove questi provvedano a tale designazione entro 30 (trenta) giorni dall'apposita richiesta che dovrà essere effettuata, dal Consiglio uscente, almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della data fissata per l'assemblea di rinnovo cariche;
- numero da 2 nominati dal Sindaco di Torino.

Qualora uno o più dei soggetti sopra indicati non volessero o potessero nominare il/i Consigliere/i di loro competenza, provvederanno a tale nomina gli altri componenti del Consiglio, a maggioranza assoluta.

17.3. Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

17.4 Non possono inoltre far parte del Consiglio Direttivo Deputati, Senatori, Segretari di Partito, Assessori, Consiglieri Comunali e/o Regionali, Sindaco, Presidente di Regione, se non decorsi almeno sei mesi dalla cessazione di tali funzioni. Ove si verificasse una delle predette condizioni in corso di mandato, questi decadono dalla mansione rivestita nella Fondazione.

17.5 I membri del Consiglio Direttivo decadono dalla carica:

- dopo tre assenze consecutive non giustificate alle riunioni del Consiglio Direttivo;

- per sopravvenute condizioni di incompatibilità disposte dal presente articolo;

- qualora si vengano a trovare nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile;

- per il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;

- per aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione.

La decadenza deve essere pronunciata a maggioranza assoluta dagli altri componenti del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 18 - GRATUITÀ DELL'INCARICO

Tutte le attività e le funzioni degli Organi della Fondazione sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione e ad eccezione per la figura del Segretario e del Tesoriere, ove nominato, se non appartenenti al Consiglio Direttivo, e per l'incarico all'Organo di Controllo.

ARTICOLO 19 - DURATA DELLA CARICA

Il Consiglio Direttivo dura in carica per cinque esercizi e scade in coincidenza con l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al quinto esercizio di durata della carica.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il soggetto designato a nominarlo ai sensi del precedente art. 17.2 dovrà provvedere alla sostituzione.

I Consiglieri sono rieleggibili.

ARTICOLO 20 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri o dall'Organo di Controllo.

La convocazione è effettuata con avviso scritto, trasmesso con qualsiasi mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, contenente l'indicazione del luogo, anche fuori della sede legale, purchè in Italia, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione è trasmesso a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

ARTICOLO 21 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 16.1 per l'approvazione delle modifiche dello statuto.

Le deliberazioni aventi a oggetto lo scioglimento e l'estinzione della Fondazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei Consiglieri in carica.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Consiglio Direttivo.

Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con la Fondazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni da ciascun membro del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla

discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'Ordine del giorno;

- ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione le modalità per effettuare il collegamento.

ARTICOLO 22 - RESPONSABILITÀ DEI CONSIGLIERI

La Responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28, CTS.

SEZIONE II - PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, SEGRETARIO, TESORIERE

ARTICOLO 23 – PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, PRESIDENTI EMERITI

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri.

Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di:

- esercitare la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio con facoltà di nominare avvocati e procuratori, determinandone le attribuzioni;

- verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione nonché della normativa applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;

- convocare il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle sue deliberazioni;

- predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;

Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.

In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Prevvia delibera del Consiglio, il Presidente ed i Consiglieri potranno avere deleghe per il compimento di determinati atti o categorie di atti, con potere di firma da esercitarsi anche disgiuntamente l'uno dall'altro.

I Presidenti eletti nel passato assumono la qualifica di "Presidente Emerito". Essa è una carica onorifica e non conferisce diritti o poteri né doveri né all'interno né all'esterno della Fondazione ma possono essere conferiti incarichi, qualora opportuni. I Presidenti Emeriti ha il diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 24 - SEGRETARIO

Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo preferibilmente tra i propri membri. La figura viene scelta tra persone di adeguata qualificazione professionale e deve essere in possesso di comprovata esperienza nella mansione. Non è preclusa la possibilità di nominare una persona, dotata dei prescritti requisiti ed esterna al Consiglio Direttivo, che presti la propria attività in forza di idoneo

rapporto contrattuale e dietro compenso stabilito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario collabora:

alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione ed alla loro presentazione agli Organi della Fondazione, nonché al successivo controllo dei risultati;

all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo ed alla predisposizione degli schemi di bilancio consuntivo;

alla gestione dei programmi di attività della Fondazione ed al buon andamento dell'amministrazione.

25.3 Il Segretario partecipa alle sedute degli organi della Fondazione con possibilità di esprimere pareri non vincolanti e risponde del proprio operato direttamente al Consiglio Direttivo.

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali della Fondazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo.

Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 25 - TESORIERE

25. 1 Il Tesoriere, ove nominato, è designato dal Consiglio Direttivo preferibilmente fra i suoi membri. La figura viene scelta tra persone di adeguata qualificazione professionale e deve essere in possesso di comprovata esperienza nella mansione. Fatta eccezione per la gestione e movimentazione dei rapporti bancari e più in generale per la gestione della tesoreria, il Tesoriere, per la tenuta della contabilità e per la gestione fiscale della Fondazione, può essere assistito da professionisti esterni individuati dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere, senza necessità di specifica deliberazione del Consiglio Direttivo, è attribuito il potere di operare su tutti i rapporti bancari intrattenuti dalla Fondazione nei limiti delle disponibilità presenti.

Non è preclusa la possibilità di nominare una persona, dotata dei prescritti requisiti ed esterna al Consiglio Direttivo, che presti la propria attività in forza di idoneo rapporto contrattuale e dietro compenso stabilito dal Consiglio Direttivo.

SEZIONE III - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

ARTICOLO 26- COMPOSIZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO

26.1 L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio dei Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

In caso di nomina di un Collegio dei Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica di uno dei Controllori Effettivi.

Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore unico, deve essere nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali oppure:
- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure:
- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

26.4 Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Collegio dei Controllori, almeno uno dei Controllori Effettivi e almeno uno dei Controllori Supplenti devono appartenere a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali oppure:
- soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro, oppure:
- soggetti aventi la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

26.5 Qualora, in alternativa a quanto previsto al successivo art. 30, sia attribuito all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

ARTICOLO 27 - INELEGGIBILITÀ E DECADENZA DEI MEMBRI DELL'ORGANO DI CONTROLLO

27.1 Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dell'ufficio:

- coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c., vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Fondazione;
- coloro che sono legati alla Fondazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;
- coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, perdano tali predette loro qualità.

ARTICOLO 28 - DURATA IN CARICA DELL'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo dura in carica per cinque esercizi e scade in coincidenza con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio di durata della sua carica.

I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

ARTICOLO 29 - COMPITI E FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della Normativa applicabile e dello Statuto;
- vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Fondazione;
- vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, Qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;
- esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5,6,7 e 8, CTS:
- in caso di redazione del bilancio sociale, attesta che lo stesso sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14, CTS;
- può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

30.2. I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 30 - ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI REVISIONE LEGALE

30.1 Nei casi previsti dall'articolo 31 del D.Lgs. 117/2017, il soggetto incaricato deve essere scelto fra gli iscritti nel Registro dei Revisori legali dei conti, ed esercita altresì le funzioni di revisore legale.

ARTICOLO 31 - RESPONSABILITÀ DEI MEMBRI DELL'ORGANO DI CONTROLLO E DEL REVISORE LEGALE

31.1 La Responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'art.28 CTS.

TITOLO IV - BILANCI, LIBRI E SCRITTURE

ARTICOLO 32 - ESERCIZI

32.1 La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il primo gennaio o terminano il 31 (trentuno) dicembre ogni anno.

ARTICOLO. 33 - BILANCIO D'ESERCIZIO

33.1 Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la normativa applicabile. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo forma il bilancio d'esercizio, unitamente alla relazione sulla gestione e sull'attività svolta ed al bilancio sociale, se previsto. Tali documenti, accompagnati dalla relazione dell'Organo di Controllo, sono approvati entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, onde consentire il loro deposito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi di legge.

33.2 Eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente agli scopi istituzionali dell'Ente, ed in particolare alle attività civiche,

solidaristiche o/e di utilità sociale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017. E' facoltà del Consiglio Direttivo destinare tutti o parte degli avanzi di esercizio ad incremento del patrimonio indisponibile.

ARTICOLO 34 - BILANCIO SOCIALE

34.1 Ricorrendo i presupposti di legge o per scelta volontaria, per ogni esercizio è predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la normativa applicabile.

ARTICOLO 35 - SCRITTURE CONTABILI

La Fondazione tiene le scritture contabili prescritte dalla normativa applicabile.

ARTICOLO 36 - LIBRI DELLA FONDAZIONE

Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla normativa applicabile, la Fondazione tiene:

- il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo.

Qualora si avvalga dell'opera di volontari, la Fondazione istituisce il Registro dei Volontari il quale è tenuto a cura del Consiglio Direttivo. Il Registro dei Volontari può essere esaminato da ciascun Consigliere, da ciascun Membro dell'Organo di Controllo.

Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo.

36.4 Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo. I Consiglieri non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

TITOLO V - ESTINZIONE - SCIOGLIMENTO - NORME FINALI

ARTICOLO 37 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

37.1 La Fondazione si estingue:

-in caso di raggiungimento degli scopi o di comprovata impossibilità del raggiungimento degli stessi;

- a seguito del venir meno, per qualunque causa, dei mezzi patrimoniali, ovvero per l'insufficienza di questi;

- a seguito di disposizioni dell'Autorità Tutoria su istanza di qualunque interessato, ovvero d'ufficio;

-per delibera motivata del Consiglio Direttivo assunta con la maggioranza di 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto al voto. In tali ipotesi, il Consiglio Direttivo, sempre con il voto favorevole non inferiore ai 3/4 (tre quarti) dei suoi componenti, nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

37.2 In caso di estinzione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altre persone giuridiche che perseguono finalità analoghe e/o, comunque, a fini di pubblica utilità, in conformità, in ogni caso, a quanto specificamente disposto dall'articolo 9 del D.Lgs. 117/2017 s.m.i ma comunque rispettando la destinazione originaria e gli scopi della Fondazione contenuti all'articolo 3 del presente statuto.

ARTICOLO 38 - NORME TRANSITORIE E FINALI

Per quanto non previsto nel presente Statuto vale quanto stabilito dalle leggi dello Stato ed in particolare dal D. Lgs. n. 117/2017

s.m.i. nonché, in quanto compatibili, le disposizioni del Libro I, Titolo II, del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione.

Torino, 23 dicembre 2025

ELENA CORNAGLIA

SANTINO FRANCESCO MACCARONE Notaio

Certificazione di conformità di copia redatta su supporto digitale a originale redatto su supporto analogico.

Certifico io sottoscritto dottor Santino Francesco MACCARONE, notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotato del certificato numero di serie 4dd9 vigente fino alle ore 07:51:19 del 7 settembre 2026, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority) che la presente copia composta di numero sedici facciate e redatta su supporto informatico è conforme all'originale redatto su supporto analogico, conservato nei miei rogiti e firmato a norma di legge.

Torino, lì nove gennaio duemilaventisei nel mio studio in Torino, via Pietro Micca n. 9.

Firmato digitalmente: Notaio Santino Francesco MACCARONE